

A QUATTRO ANNI DALL'ENCICLICA « HUMANAE VITAE »

Ci hanno indotto a riprendere lo studio dell'enciclica « *Humanae vitae* », a quattro anni dalla sua promulgazione, principalmente due ragioni.

La prima è la constatazione che, nonostante il sostanziale accordo sul contenuto fondamentale della dottrina e delle norme contenute nel documento e sui suoi aspetti felicemente innovatori relativamente al concetto di procreazione responsabile e alla posizione di vertice riconosciuta all'amore coniugale, sussistono ancora notevoli malintesi circa le modalità di soluzione dei casi più difficili, nei quali la coppia viene a trovarsi.

La seconda ragione è l'apparizione di un documento della Congregazione per il clero, che può servire come uno strumento importante di interpretazione della « *Humanae vitae* », in ordine al comportamento da assumere nei casi sopraccitati. Si tratta di una lettera firmata dal cardinale prefetto il 10 marzo 1971 e apparsa su « *L'Osservatore Romano* » (edizione inglese) del 20 maggio 1971. Essa intendeva comunicare il risultato di un arbitrato, che un gruppo di sacerdoti americani aveva invocato da detta Congregazione intorno a una divergenza insorta tra loro e il loro arcivescovo, il card. Patrick O'Boyle, circa l'interpretazione pastorale della « *Humanae vitae* ».

Dopo alcune indicazioni di carattere giuridico, la Congregazione, nell'intento di tracciare le linee fondamentali di una fedele interpretazione del documento, « tenendo presenti i principi della fede e della morale, ai quali i cattolici sono vincolati, enuncia le sue indicazioni teologiche e pastorali » (1). Più che « un passo avanti rispetto alla " *Humanae vitae* " », come inesattamente si è scritto (2), il documento costituisce, a nostro parere, come del resto era nelle sue finalità, un importante strumento interpretativo dell'enciclica in rapporto ai casi più difficili.

E' nel solco di queste premesse che vorremmo proporre ai lettori alcune riflessioni che, pur riprendendo in parte quelle già suggerite in un nostro studio precedente (3), assumono in questo momento maggiore comprensibilità e validità.

(1) *L'Osservatore Romano* (ediz. inglese), 20 maggio 1971, pp. 6 s.

(2) Cfr. *Il Regno - Documentazione*, 1 aprile 1972, p. 186.

(3) Cfr. G. PERICO, *L'enciclica « Humanae vitae » alla luce delle dichiarazioni*

PREMESSE FONDAMENTALI

Per poter affrontare con chiarezza il tema, in vista soprattutto del problema della imputabilità morale del ricorso ai contraccettivi in casi particolari, conviene partire da un concetto assai preciso di « paternità e maternità responsabili », e da un'idea esatta intorno ai contenuti essenziali dell'atto coniugale.

Paternità e maternità responsabili.

1. La procreazione è, tra le scelte umane, forse la più importante: dà origine a un'esistenza che, anche a seconda delle circostanze di tempo e di luogo in cui verrà di fatto inserita, avrà uno sviluppo felice o sfortunato, maggiore o minore probabilità di raggiungere il suo destino storico e soprannaturale. La stessa vita della coppia procreatrice viene profondamente coinvolta: normalmente in senso positivo, risultandone arricchita in termini di valori personali e di unione coniugale; ma può esserlo anche in senso negativo: un figlio procreato fuori di ogni norma di prudenza può compromettere l'unità della coppia e arrestare il processo di crescita dei coniugi verso la loro perfezione personale.

a) Non si può, per esempio, decidere di procreare, senza avere sufficientemente verificato in precedenza la propria **effettiva attitudine a essere « genitori-educatori »**. La procreazione biologica è certamente importante come epoca di attesa e di maturazione, ma non richiede impegni e qualità particolari; mentre la formazione e l'educazione, che la prole esigerà a pieno diritto assai presto, richiedono capacità e impegno non indifferenti.

Di conseguenza, **non sarebbe responsabile una scelta procreativa che non tenesse debito conto dei figli già nati**, sui quali l'arrivo di un nuovo figlio potrebbe riflettersi in termini di minore assistenza e dedizione parentale. Sull'impulso di generosità a donare la vita ad altri esseri umani deve prevalere una decisione di carità e di giustizia nei confronti dei figli già esistenti (4).

Non sarebbe da ritenere responsabile, in maniera analoga, una scelta procreativa compiuta in epoca di particolare fragilità psicoaffettiva della coppia. Uno stato di nevrasia o di depressione invincibile, una situazione di grave malinteso che si protrae nel tempo, lo stato di alcolismo, un legame extramatrimoniale, sono ragioni che non si dovreb-

episcopali, in *Aggiornamenti Sociali*, (febbraio) 1969, pp. 85 ss., rubr. 101. Vedi anche: *Id.*, *Il matrimonio comunità d'amore fecondo e responsabile*, *ibid.*, (gennaio) 1967, pp. 1 ss., rubr. 211.

(4) Cfr. costituzione *Gaudium et spes*, n. 50: « si formeranno un retto giudizio tenendo conto sia del proprio bene personale che di quello dei figli, tanto di quelli nati che di quelli che si prevede nasceranno, valutando le condizioni di vita, sia materiali che spirituali, del proprio tempo e della propria situazione; e infine tenendo conto della comunità familiare, della società temporale e della stessa Chiesa ».

bero sottovalutare. Una coppia minata in questa misura, oltre che essere un terreno disadatto all'impianto della prole, si esporrebbe essa stessa al rischio di restarne travolta.

Pur tenendo presente che talvolta l'arrivo di un figlio riesce a riportare unità ed equilibrio alla coppia, di norma prima della procreazione **dovrebbe essere anzitutto sufficientemente costruita e consolidata la coppia procreatrice**, in modo da assicurare ai figli un'adeguata assistenza e formazione.

b) Perciò non ha senso, su un piano di concretezza, un discorso circa il « numero ideale di figli ». Ogni coppia, prima di procreare, è chiamata a verificare le sue condizioni di capacità e di efficienza. Nessuno all'infuori di essa dispone di elementi diretti e adeguati per compiere una scelta di questa misura. Potranno essere dati consigli, suggerite considerazioni di coraggio cristiano, ma non fino al punto da sollecitare una decisione procreativa contro il parere della stessa coppia.

Tale verifica, compiuta di volta in volta, **potrà condurre all'esclusione della prole** anche per tutta la durata del matrimonio, quando i motivi di non procreare si riscontrino ogni volta immutati. La procreazione di un figlio è meta normale del matrimonio, ma non fino al punto da risultare causa di sfacelo della coniugalità o della prole che nascerebbe.

Di conseguenza, non esistono sul piano morale motivazioni assolute in favore della *famiglia numerosa*: devono essere preventivamente accertate di volta in volta « condizioni procreative veramente umane ». Il fatto della famiglia numerosa non è indice per se stesso né di bontà, né di saggezza; tutto dipenderà dal contesto di ragioni, in cui la decisione procreativa si inserisce.

Mentre sarà meritevole di ogni rispetto la coppia che avrà generato molti figli in piena capacità e responsabilità, rinunciando a legittimi svaghi e a un maggior benessere, sarà invece condannabile la famiglia dove i figli sono apparsi quasi per caso, privi della necessaria assistenza ed esposti allo sbaraglio di carenze psicoaffettive. Soltanto nel primo caso il numero acquista senso e dignità umani, sia come esercizio di virtù sociali sia come partecipazione al bene comune con l'immissione nella società di figli debitamente formati.

E' solo in questo senso, sottolineando i valori di « prudenza » e di « conveniente educazione » ivi richiamati, che va letto il passaggio della costituzione « *Gaudium et spes* » a proposito delle famiglie numerose: « *Tra i coniugi che in tal modo soddisfano alla missione loro affidata da Dio, sono da ricordare in modo particolare quelli che, con decisione prudente e di comune accordo, accettano di gran cuore anche un più grande numero di figli da educare convenientemente* » (5).

2. Queste posizioni morali risalgono già a molti anni fa. Nel discorso alle ostetriche Pio XII raccomandava nel 1951: « Se a vostro sicuro ed sperimentato giudizio, le condizioni richiedono assolutamente un "no", cioè l'esclusione della maternità, sarebbe un errore e un torto quello di imporre e di consigliare un "sì" » (6). E appena più sopra,

(5) Costituzione *Gaudium et spes*, n. 50. Vedi anche: Pio XII, *Discorso alla Associazione per le famiglie numerose*, 19 gennaio 1958, in A.A.S., 1958, p. 90.

(6) Pio XII, *Discorso alle ostetriche*, 29 ottobre 1951, in A.A.S., 1951, p. 846.

volendo enumerare i «seri motivi» che possono esimere i coniugi dal dovere della procreazione, «anche per lungo tempo, anzi per l'intera durata del matrimonio» (7), il Papa li indicava nelle motivazioni mediche, eugeniche, economiche e sociali.

Anche la prassi pastorale è da tempo su queste posizioni. Ecco qualche esempio. L'assemblea generale dell'episcopato francese, nel marzo 1961, in un documento riassuntivo dei lavori, tra l'altro affermava: «*La Chiesa non è natalista a qualunque costo. Per aiutare gli sposi ad adempiere la loro missione e a raggiungere il fine primario del matrimonio, il quale non è soltanto la procreazione, ma anche l'educazione dei figli, la Chiesa fa appello alla ragione, al dovere e alla coscienza, al vero amore, alla generosità nel donare la vita, alla responsabilità dei genitori, per decidere davanti a Dio del numero dei figli che essi saranno in grado di allevare*» (8).

Il card. Gracias di Bombay, nello stesso anno, in una lettera ai fedeli dell'India, ricordava: «*Non si affermerà mai abbastanza che la Chiesa cattolica non è e non fu mai popolazionista. [...] Pur lodando lo spirito di sacrificio e la generosità necessari per allevare una famiglia numerosa, la Chiesa raccomanda vivamente di intraprendere la missione di genitori, considerando attentamente le responsabilità ch'essa comporta. Ciò esige che i genitori debbano avere solo tanti figli quanti possono allevare in maniera rispondente alla dignità umana*» (9).

Ancora più preciso è l'intervento di un vescovo olandese nel 1963: «*L'amore dei genitori e la loro responsabilità umana possono stimolarli ad avere una grande famiglia, come ad averne una piccola, ad avere un nuovo figlio come a non averne. È la loro coscienza che è decisiva in questa materia, e non quella del consigliere spirituale (anche se questi potrà loro dare buoni consigli) e neppure quella del medico*» (10).

Altrettanto esplicita, ormai da lungo tempo, è la teologia morale. Citiamo un passo piuttosto significativo: «*La fecondità ideale è [...] quella attraverso la quale gli uomini danno vita a tanti bambini, quanti essi possono educare sanamente. Questo principio è evidente. La morale consiste nel sottomettere l'azione umana alla ragione; l'istinto sessuale, come tutti gli istinti, deve essere sottoposto alla ragione e la fecondità, essendo la conseguenza del rapporto sessuale, deve, essa pure, piegarsi al comando della ragione*» (11).

Valori dell'atto coniugale.

1. Il nostro studio richiede un breve approfondimento intorno alla natura dell'atto coniugale. Le posizioni morali più attente, fondate anche sulle dichiarazioni della «*Gaudium et spes*», superano nettamente

(7) *Ibidem*.

(8) *Assemblea dei vescovi francesi*, 3 marzo 1961, in *L'Osservatore Romano*, 9 marzo 1961, p. 2.

(9) V. GRACIAS, *Lettera ai cattolici dell'India*, febbraio 1961, in *Riflessi*, n. 3, 1961, p. 82.

(10) M. BECKERS (vescovo di Bois-le-Duc), *La régulation des naissances*, in *Informations catholiques internationales*, 15 aprile 1963, p. 24.

(11) C. DUVAL-AUMONT, *Les problèmes de la natalité au foyer*, Casterman, Parigi 1945, p. 34. Vedi anche: T. GOFFI, *Ottimo familiare di natalità*, in *Rivista del clero italiano*, ottobre 1957, pp. 555 ss.; G. PERICO, *A difesa della vita*, Centro Studi Sociali, Milano 1965, pp. 95 ss. (Nella nota bibliografica, alle pagine 125 ss., possono essere trovate le indicazioni più significative circa il processo di idee sul problema).

ogni forma di dualismo tra corpo e spirito, e vedono nell'unione fisica dei due sposi il coronamento, sul piano carnale, dell'intimità spirituale raggiunta mediante la reciproca conoscenza e accettazione.

L'atto coniugale, cioè, nel suo significato più profondo, deve dirsi **un'attuazione privilegiata e particolarmente espressiva della comunione totale** che l'amore ha operato a tutti i livelli della persona, e come tale va giudicato una delle espressioni più preziose dell'integrazione coniugale (12).

« Un tale amore, associando valori umani e divini, conduce gli sposi al libero e mutuo dono di se stessi, provato da sentimenti e gesti di tenerezza, e pervade tutta la vita dei coniugi; anzi si perfeziona e cresce proprio mediante il suo generoso esercizio. [...] Questo amore è espresso e sviluppato in maniera particolare dall'esercizio degli atti che sono propri del matrimonio: ne consegue perciò che **gli atti con i quali i coniugi si uniscono in casta intimità, sono onesti e degni**, e, compiuti in modo veramente umano, significano e favoriscono il dono reciproco, mediante il quale gli sposi si arricchiscono vicendevolmente in gioiosa gratitudine » (13).

L'atto coniugale, in questa visione genuina dei suoi contenuti, **non può essere trattato come gesto eticamente pericoloso**. E' un gesto d'amore e un mezzo validissimo d'integrazione e di perfezione personale. L'astinenza sessuale tra coniugi, perciò, anche se può risultare in determinate circostanze espressione di amore e di controllo, non può essere elevata a strumento normale di perfezione e di avvicinamento a Dio, o di preparazione più generosa ai sacramenti, quasi fosse la rimozione di un ostacolo al mondo soprannaturale. **Tale astinenza di tipo ascetico-penitenziale**, per quanto mantenga certamente una sua significazione di valore, purchè decisa di comune accordo, non può essere moralmente accettata se parte dal presupposto che il gesto coniugale è da considerarsi « meno puro » o « meno santo »; soprattutto quando l'astinenza si protraesse nel tempo a scapito dell'amore e dell'unità. In questi casi, andrebbe ricordato che vi sono altri modi pregevoli di compiere gesti penitenziali e di progredire nella via della salvezza.

Il **deprezzamento** dell'atto coniugale è più che giustificato, invece, **quando il gesto fosse stato ridotto a puro tecnicismo erotico**, privo di contenuto oblativo e di vicendevole disponibilità alla perfetta fusione personale. Abbassato a questo piano di individualismo, oltre a non aver più alcuna forza di agire ai livelli più alti e preziosi della personalità, esso minaccia la capacità di tenuta della convivenza.

2. L'atto coniugale, mantenuto nel suo contesto autentico, è **atto prezioso di amore**. Il partner non viene più raggiunto come semplice « oggetto », fonte di stimoli erotici o puro strumento procreativo; ma viene ricercato come « soggetto », cioè come persona che ama e si esprime, e con cui si entra in perfetta concordanza di ideali e di programmi.

(12) Cfr. costituzione *Gaudium et spes*, n. 49.

(13) *Ibidem*.

Da questo atteggiamento di amore autentico emerge incomprimibile, **accanto alla significazione unitiva, quella generativa**. L'amore non può chiudersi su se stesso ed esaurirsi nelle due personalità dei coniugi; esso tende a estendersi. La coppia, mentre si accetta e si fonde in totale comunicazione di beni, avverte al fondo di se stessa l'incomprimibile bisogno di esprimere dal proprio amore una nuova esistenza, simile alla sua, che resti per essa come il simbolo permanente della propria unità e un nuovo punto di riferimento per rinnovate iniziative di affetto e di perfezione, e conservi nel tempo quell'essersi amati in modo totale.

E' in questo senso che, come ricorda l'enciclica, « qualsiasi uso del matrimonio **deve per sè rimanere aperto alla procreazione della vita** » (14), perchè ne costituisce la tensione naturale, e tutte le funzioni, messe in moto con l'atto coniugale, vi convergono.

3. Questa « apertura alla vita », per quanto dimensione essenziale dell'amore e delle sue attività coniugali, non significa che essa debba tradursi in « fecondazione di fatto » ogni volta che si compie l'atto coniugale. **La stessa natura si sottrae a questa apertura assoluta** in termini di attuazione: la concreta fecondabilità della donna è all'incirca di tre o quattro giorni su ventotto; inoltre, nel caso di sposi sterili si verifica la definitiva impossibilità a far coesistere la dimensione biologicamente procreativa con quella unitiva; altrettanto avviene dopo la menopausa della donna, quando i rapporti coniugali « realizzano » nella totalità una sola delle dimensioni dell'amore, quella unitiva.

Alla pari, può avvenire che attente considerazioni di ragione e di fede esigano, **proprio in nome di un amore unitivo autentico e di una paternità responsabile**, che la dimensione procreativa sia sospesa nel tempo. Questo potrebbe avvenire, per esempio, quando la coppia si sia resa conto della propria immaturità, colpevole o meno, o della necessità di perfezionare e consolidare con maggior sicurezza l'intesa e la reciproca oblatività e fedeltà. **La preparazione della coppia precede, sul piano della responsabilità, la procreazione del figlio.**

Questo rimando nel tempo **non è una dissociazione tra le due qualità coesenziali e neppure una priorità oggettiva dell'una sull'altra**, ma solo un'attesa di condizioni più adatte per una procreazione responsabile: in perfetta armonia con le profonde esigenze della dinamica dell'amore, preso in tutta la sua genuinità e completezza.

4. A nostro parere, si possono ricondurre a questa impostazione di fondo e alla concezione dell'amore unitivo come valore-vertice della vita coniugale, alcune espressioni dell'enciclica « Casti connubii » di Pio XI: « [L'amore è] elemento importantissimo che investe tutti i compiti della vita coniugale, e nel matrimonio cristiano **detiene in certo modo il primato dei valori** » (15). E poco più sotto si aggiunge: « Questa mutua profonda assimilazione fra loro, questo assiduo studio di vicendevole

(14) Enciclica *Humanae vitae*, n. 11.

(15) Pro XI, enciclica *Casti connubii*, 31 dicembre 1930, in *A.A.S.*, 1930, p. 547.

perfezionamento, si può in un certo vero senso chiamare **ragione e mvente fondamentale del matrimonio**, naturalmente se il matrimonio non lo si intende nel senso più stretto di istituto ordinato alla procreazione, ma nel senso più largo di **comunione di esseri, di convivenza, di scambio di ogni valore personale** » (16).

E' anche più facile, in questa visione di primarietà dell'amore, come punto focale dell'esistenza coniugale, comprendere la misteriosa e preziosa significazione dell'amore di Cristo per la sua Chiesa, realizzata dal sacramento del matrimonio. Fino al punto che un atto coniugale, che non fosse inquadrato in questo « contesto di amore », sarebbe da considerare un gesto contro il senso stesso del matrimonio cristiano (17).

ATTUAZIONE DI UNA SCELTA NON PROCREATIVA

Nei casi in cui l'apertura alla vita, insopprimibile sul piano dell'esistenza dell'unione coniugale, dovesse essere rimandata sul piano dell'attuazione concreta per ragioni di stabilità matrimoniale e di capacità educativa o per altri seri motivi, sorge il **problema dei mezzi** con cui realizzare questa momentanea separazione tra le due dimensioni. In altre parole, quali sono i metodi perchè un atto coniugale non sia di fatto procreativo?

Sul piano della pura possibilità strumentale, e prescindendo per ora dal problema morale, i metodi anticoncezionali si possono ricondurre ai seguenti: l'astensione totale dal rapporto; il compimento dell'atto coniugale nei periodi naturalmente infertili; l'interruzione del rapporto coniugale prima dell'inseminazione; l'arresto dell'ovulazione mediante estrogeni; l'intercettazione meccanica o chimica degli spermatozoi.

Metodi fondati sull'infertilità naturale.

1. Tutti i mezzi che, in qualche modo, si inseriscono nei ritmi naturali della infertilità periodica della donna, **da sempre sono stati ritenuti leciti dalla dottrina morale**. I più conosciuti sono le metodiche fondate sulla legge Ogino-Knaus, sulla curva termica, sulla sintomatologia dell'ovulazione, ecc. Il motivo fondamentale di questa liceità sta nel fatto che la coppia **non si inserisce nei meccanismi dell'atto per deviare o bloccare le sue naturali tensioni o espressioni**, ma si limita a scegliere, per l'atto coniugale, il tempo in cui di fatto la donna, in ragione dei suoi cicli naturali, non può essere fecondata (18).

E' stata piuttosto facile e immediata l'unanimità degli autori sulla

(16) *Ibidem*, pp. 548 s.

(17) Cfr. T. GOFFI, *Spiritualità familiare*, Sales, Roma 1965, p. 73; D. HILDEBRAND, *Il matrimonio*, Morcelliana, Brescia 1959, pp. 44 ss.

(18) Cfr. G. PERICO, *A difesa della vita*, o.c., pp. 101 ss.

liceità del ricorso a questo primo gruppo di metodi anticoncezionali. Già la « Casti connubii » aveva affermato: « Non si può dire che operino contro natura quei coniugi che usano del loro matrimonio nel modo debito o naturale, anche se per cause naturali, sia di tempo e sia di altre difettose circostanze, non ne possa nascere una nuova vita » (19).

2. La valutazione morale sarebbe totalmente diversa se i motivi per cui si esclude la prole — sia pure attraverso metodiche fondate sui ritmi di infertilità naturale — fossero di natura egoistica. In tali casi, infatti, mancherebbero quelle ragioni, valide perchè inserite in un quadro di amore e di carità coniugali, quali sarebbero: lo sforzo di ridare al matrimonio una maggiore intesa affettiva, o di costruire una maggior capacità formativa, o di far evitare alla prole complicazioni genetiche o congenite che la metterebbero in difficoltà.

« Se l'attuazione di quella teoria [dei tempi naturalmente infecundi] non vuol significare altro che i coniugi possano far uso del loro diritto matrimoniale anche nei giorni di sterilità naturale, non vi è nulla da opporre; con ciò, infatti, essi non impediscono nè pregiudicano in alcun modo la consumazione dell'atto naturale e le sue ulteriori conseguenze. [...] se invece si va più oltre, permettendo cioè l'atto coniugale esclusivamente in quei giorni [...], la liceità morale di una tale condotta dei coniugi sarebbe da affermare o da negare, secondo che l'intenzione di osservare costantemente quei tempi è basata oppure no su motivi morali sufficienti e sicuri. Abbracciare lo stato matrimoniale, usare continuamente la facoltà ad esso propria e in esso lecita, e d'altra parte sottrarsi sempre e deliberatamente, senza un grave motivo, al suo primario dovere, sarebbe un peccato contro il senso della vita coniugale » (20).

Di conseguenza, per non peccare contro il matrimonio in ordine al ricorso ai metodi della regolazione delle nascite, **non basta osservare meticolosamente le indicazioni del metodo Ogino-Knaus o di metodiche analoghe.** E' soprattutto necessario verificare che restino escluse ragioni diverse da quelle che provengono da un piano di amore tra i coniugi e nei confronti della futura prole. In caso contrario, sarebbe sì esclusa la colpa specifica del ricorso a un contraccettivo, ma **se ne commetterebbe una più grave: quella di egoismo.**

La contraccezione, « disordine intrinseco ».

Siamo al problema dei **contraccettivi propriamente detti:** di quei metodi o strumenti, cioè, che vengono deliberatamente inseriti nella biologia o fisiologia dell'atto coniugale perchè ne risulti bloccata la capacità procreativa.

Nonostante attente riflessioni, **non ci sentiamo di condividere l'ipotesi, che va affiorando sempre più insistentemente in alcuni settori, della non rilevanza morale del ricorso ai metodi contraccettivi.** Siamo del parere che, sul piano della valutazione oggettiva, ogni metodo che

(19) PRO XI, enciclica *Casti connubii*, cit., p. 561.

(20) PRO XII, *Discorso alle ostetriche*, cit., p. 845.

agisca sulla sfera sessuale umana in contrasto con le tensioni profonde dei suoi gesti e dei suoi meccanismi vitali — inibendo o neutralizzando la capacità fecondante degli spermatozoi e la fecondabilità dell'uovo — debba essere considerato disordine.

E' in questo senso che vanno intese le espressioni « **intrinsecamente disordine** » (« quod ex propria natura moralem ordinem transgreditur ») e « **intrinsecamente non onesto** » (« intrinsece inhonestum »), con cui la « *Humanae vitae* », nella traduzione de « *L'Osservatore Romano* » del 29-30 luglio 1968, qualifica l'atto coniugale reso artificialmente infecundo. Di conseguenza, « non è lecito [...] fare oggetto di un atto positivo di volontà ciò che è intrinsecamente disordine » (21).

Criteri di non colpevolezza di una scelta contraccettiva.

1. Passando dal piano oggettivo a quello soggettivo, occorre affrontare gli aspetti reali di situazioni, in cui talvolta le coppie, anche animate dalla migliore volontà, si dibattono **tra la fedeltà ai loro compiti di integrazione coniugale e il dovere di seguire le norme morali relative alla procreazione.**

Si danno infatti contesti in cui, da una parte risulta opportuno, se non addirittura doveroso, non procreare, dall'altra si ha la certezza della inapplicabilità dei « metodi naturali » di controllo della natalità. In queste situazioni, si impone ai coniugi **o l'astinenza totale dal rapporto coniugale** per rimanere fedeli alla norma che vieta i « metodi artificiali » di controllo, ma col pericolo di compromettere l'unità coniugale; **o il ricorso a questi stessi mezzi** per salvare l'unità e l'integrazione coniugali, ma violando in tal modo la norma di cui sopra. Essi si trovano, cioè, nella **necessità di scegliere tra due valori**: tra l'esercizio dell'amore unitivo, anche nella sua manifestazione fisica, e la salvezza della dimensione procreativa.

Ora, se i coniugi posti in tale situazione di « conflitto di valori » **ritengono preminente il valore dell'amore unitivo**, non potranno non compiere una scelta contraccettiva.

Essi sanno perfettamente che il ricorso alla contraccezione è disordine; sono convinti d'altra parte che, se vogliono salvare in quelle concrete circostanze — di constatata impossibilità di ricorrere ai periodi naturalmente infertili — l'unità coniugale che ritengono il valore preminente, **non hanno altra scelta** che adottare un tipo di rapporto coniugale che comporti il blocco della procreazione.

Qui non c'è atteggiamento di rifiuto o di contestazione della norma morale; vi sono solo circostanze difficili, in cui la coppia si piega come di fronte a una **situazione di forza maggiore**. Anche in altri campi, del resto, il nostro limite umano fa sì che noi, pur cercando di restare fedeli alla legge, non riusciamo a realizzare la perfetta corrispondenza

(21) Enciclica *Humanae vitae*, n. 14.

delle nostre azioni ad essa. La buona volontà non ci mette sempre al riparo da soluzioni indesiderate od oggettivamente disordinate.

La stessa costituzione «*Gaudium et spes*» aveva previsto queste situazioni di difficoltà: «Il Concilio sa che spesso i coniugi, nel dare un ordine armonico alla vita coniugale, sono ostacolati da alcune condizioni della vita di oggi, e possono trovarsi in circostanze nelle quali non è possibile accrescere, per un certo tempo, il numero dei figli, e non senza difficoltà si può conservare la fedeltà dell'amore e la piena comunità di vita. Là dove, infatti, è interrotta l'intimità della vita coniugale non è raro che la fedeltà corra rischi, e possa venire compromesso il bene dei figli: allora sono in pericolo anche l'educazione dei figli e il coraggio di accettarne altri» (22).

2. Due esempi per tutti possono dare un'idea, almeno approssimativa, delle condizioni di difficoltà in cui la coppia può venire a trovarsi.

a) Due coniugi **decidono ragionevolmente di non procreare**, a causa di condizioni proibitive di salute, o per impossibilità di addossarsi ulteriori impegni educativi o finanziari, o per la fragilità dell'intesa coniugale. Hanno constatato, con l'aiuto di esperti, che il metodo Ogino-Knaus o altro analogo, almeno nel loro caso, non funziona o funziona assai male; mentre avvertono il bisogno dell'incontro coniugale per consolidare e difendere la propria unità ed evitare rischi assai probabili di fratture.

In circostanze così difficili e contrastate, **tra due valori da difendere sono portati a ritenere «prevalente» quello della stabilità e della comunione coniugale**, in quanto sono convinti che, finchè sarà presente una situazione di amore e intesa coniugale, ne risulteranno fermi e intatti il matrimonio e la famiglia, e che solo così potranno sperare, in condizioni di cose mutate, di compiere una scelta procreativa responsabile.

b) Una diversa situazione di conflitto può verificarsi quando **il coniuge moralmente meno maturo rifiuta l'indicazione morale per sue convinzioni palesemente invincibili**. Il coniuge che accetta quell'indicazione, pur desideroso di compiere il suo dovere di adeguarsi ad essa, sa che, rifiutando il rapporto coniugale viziato da una scelta contraccettiva, rischia la rottura disastrosa dell'**unione**, che d'altra parte ritiene **valore prevalente**. Pur convinto che l'ideale sarebbe di poter scegliere un comportamento diverso, è in qualche modo sopraffatto dalla situazione, e si adegua alla coscienza del coniuge immaturo, nella certezza che solo così è in grado di tutelare i valori prevalenti dell'unione.

3. Nei casi richiamati (che in qualche modo riassumono le fattispecie più consuete delle situazioni coniugali più difficili), **ciò che rende moralmente «non colpevole» il comportamento dei coniugi, è la coscienza di aver agito con onestà, nella certezza di aver scelto ciò che, in quelle circostanze particolari, è sembrato il valore più importante.**

(22) Costituzione *Gaudium et spes*, n. 51.

Questa impostazione, a nostro parere, interpreta fedelmente le indicazioni degli episcopati, che a suo tempo si sono pronunciati sul valore e sul senso dell'enciclica (23), quando parlano di « conflitti di doveri o di valori », di situazioni di « non colpevolezza », di atteggiamenti di « comprensione » e di « tolleranza ».

4. E' da collocarsi nella stessa linea di interpretazione il recente documento della Congregazione per il clero. Data la qualità della sua fonte e lo scopo per cui è stato redatto, merita di essere conosciuto almeno nei suoi aspetti più significativi.

Esso dice testualmente: « Le particolari circostanze che accompagnano un atto umano oggettivamente cattivo, mentre non possono trasformarlo in atto oggettivamente virtuoso, possono renderlo incolpevole o meno colpevole o soggettivamente difendibile » (24). E prosegue nel punto successivo: « Nel giudizio conclusivo, la coscienza è inviolabile e nessuno deve essere forzato ad agire in maniera contraria alla propria coscienza, come attesta la tradizione morale della Chiesa » (25).

Più sotto, elencando alcune direttive pastorali, ricorda: « Mentre il consigliere ha l'obbligo di dare un giudizio oggettivo sui dati presentatigli, non dovrebbe troppo frettolosamente presumere nè, da una parte, la completa innocenza, nè, dall'altra, un deliberato rifiuto dei comandamenti di Dio nel caso di una persona che stia onestamente tentando di condurre una retta vita cristiana » (26).

a) La lettera della Congregazione venne a conoscenza del pubblico italiano a circa un anno dalla sua pubblicazione. Il suo contenuto subì immediatamente le più diverse interpretazioni, e si parlò anche di « un passo avanti » e di « superamento » nei confronti dell'enciclica « *Humanae vitae* ». Il quotidiano « Il Gazzettino » intervistò direttamente il card. Wright, firmatario del documento in qualità di prefetto della Congregazione per il clero, interrogandolo intorno ad alcuni punti che potevano rappresentare una base di partenza per eventuali interpretazioni più liberali del documento pontificio.

Nella sua intervista, « *Il cardinale ha smentito nettamente che la sua lettera vada oltre i principi contenuti nella "Humanae vitae". E' vero che a differenza dell'enciclica papale, che definiva la contraccezione "intrinsecamente immorale", essa la considera "oggettivamente cattiva". Ma [...] la nuova definizione è stata ripresa da una dichiarazione dei vescovi americani, solo perchè più chiara per la massa dei fedeli. E' vero anche che la lettera distingue diversi gradi di colpa,*

(23) Ricordiamo soprattutto i documenti emanati dai seguenti episcopati: belga (agosto 1968), tedesco (agosto 1968), italiano (settembre 1968), inglese (settembre 1968), canadese (settembre 1968), austriaco (settembre 1968), scandinavo (ottobre 1968), indiano (ottobre 1968), francese (novembre 1968), statunitense (novembre 1968), spagnolo (novembre 1968). - I testi di tali dichiarazioni si possono leggere in: *La « Humanae vitae »*, Supplemento ad *Aggiornamenti Sociali*, febbraio 1969, Centro Studi Sociali, Milano 1969.

(24) *L'Osservatore Romano* (ediz. inglese), p. 7.

(25) *Ibidem*.

(26) *Ibidem*.

fino a ritenere al limite incolpevole chi, in determinate circostanze, abbia fatto ricorso alla contraccezione. Si tratta, però, di un richiamo ai principi morali di sempre: l'atto rimane oggettivamente cattivo, ma vi possono essere circostanze attenuanti per chi lo ha commesso » (27).

b) Fatte queste precisazioni, risulta chiaro che la lettera della Congregazione per il clero **non ha inteso compiere alcun passo avanti nella sostanza del problema**. Diremmo piuttosto che ha fornito, con le sue premesse di principio e con le sue dichiarazioni assai precise e sintetiche, **una conferma di quegli orientamenti di comprensione pastorale, che la « *Humanae vitae* » e il magistero episcopale hanno indicato per guidare il comportamento dei fedeli e dei pastori nei casi più difficili.**

5. Il punto-forza della nostra impostazione e delle nostre deduzioni in ordine all'imputabilità, come speriamo sia apparso chiaramente, è la **distinzione tra ordine oggettivo e convinzioni o valutazioni soggettive dei coniugi** che compiono la scelta a loro parere « migliore » in quelle circostanze determinate.

Tuttavia, è nostra opinione che anche sul piano oggettivo debba essere approfondito e chiarito maggiormente il problema del « conflitto tra valori ». Gioverebbe a mettere meglio a fuoco il corrispettivo problema della responsabilità e di riflesso anche quello della imputabilità. Ma la ricerca non è facile, ed esce dagli scopi del nostro studio.

Equivoci nel ricorso al principio del male minore.

Non pochi moralisti pervengono alle nostre stesse conclusioni applicando alla scelta contraccettiva delle coppie in difficoltà il principio del « male minore ». Ma ne risultano, a nostro parere, incongruenze ed equivoci, che rendono per lo meno inopportuno il ricorso, nel nostro problema, a tale principio.

1. Il **principio del male minore**, inteso nella sua classica accezione, stabilisce che è moralmente lecito tollerare che venga compiuto da terzi o consigliare a terzi di compiere un atto moralmente « cattivo » (« male minore ») quando ciò appaia come l'unica via, nella situazione concreta, per evitare che venga compiuto un atto moralmente « peggiore » (« male maggiore ») (28).

Se si può introdurre nel nostro problema il principio del male minore, è dunque soltanto per indicare la **chiave di valutazione morale a riguardo di chi esprime un giudizio di tolleranza nei confronti del ricorso alla contraccezione o positivamente consiglia tale ricorso**. Quel

(27) B. BARTOLONI, *Storia di una lettera tra porporati*, in *Il Gazzettino*, 14 aprile 1972, p. 2.

(28) Cfr. I. AERTNYS - C. DAMEN, *Theologia moralis*, Marletti, Torino 1965, vol. I, p. 366.

giudizio di tolleranza o quel consiglio saranno atti moralmente leciti, se chi li pone ritiene il ricorso alla contraccezione, nella situazione concreta, come l'unico modo per evitare che sia compiuto un male più grave.

Quando invece si tratta di valutare la moralità dell'atto contraccettivo e di chi lo pone, il principio del male minore non gioca più. Infatti la contraccezione, anche se per ipotesi risultasse « male minore » rispetto ad altre scelte cattive, rimarrebbe tuttavia « male morale » e come tale non potrebbe mai diventare « lecita »: è infatti eticamente impossibile fare oggetto delle proprie scelte un atto intrinsecamente disordinato: « non è lecito, neppure per ragioni gravissime, fare il male affinché ne venga il bene, cioè fare oggetto di un atto positivo di volontà ciò che è intrinsecamente disordine » (29).

2. Se la scelta contraccettiva potrà essere parzialmente o totalmente « non imputabile » in determinati casi (nei « casi difficili » che sono al centro delle nostre riflessioni), **ciò risulterà** — come abbiamo cercato di chiarire — non già dall'applicazione del principio del male minore, ma dal concorso di gravi circostanze attenuanti e in virtù di una scelta che ha avuto per oggetto un « valore » positivo, anzi quello ritenuto « prevalente ».

Di conseguenza, le affermazioni degli autori che si richiamano al principio del male minore per valutare in termini di tolleranza o di accettabilità la decisione contraccettiva di una coppia in difficoltà, vanno intese — per essere salvate dall'accusa di incoerenza — nel senso che, dovendo giudicare quella decisione, essi ritengono che la coppia vi sia giunta in quanto ha fatto oggetto della propria scelta i valori da essa ritenuti preminenti in ordine alla salvaguardia del matrimonio. I due coniugi, cioè, sono visti in un atteggiamento positivo di perseguimento di un bene, anche se, per le concrete difficili circostanze in cui agiscono, la loro scelta preferenziale implica anche un male, e cioè la inadempienza della norma che vieta la contraccezione.

3. Riassumendo, quello del « male minore » non può essere un principio su cui la coppia possa fondare la sua scelta contraccettiva, quasi sia autorizzata a compiere questo male perchè appare minore di altri; ma è un principio in virtù del quale viene giustificato chi, dovendo valutare dall'esterno il comportamento dei due coniugi in quelle precise circostanze, e vedendolo emergere dalla realtà come un inevitabile ripiego da cui la coppia non è riuscita a sottrarsi nell'intento di salvare i valori della convivenza, esprime di conseguenza un giudizio di tolleranza con cui si adegua a una situazione difficile e altrimenti insolubile.

E' in questo senso, a nostro parere, che va intesa l'espressione usata dall'enciclica immediatamente prima dello stralcio che abbiamo appena sopra riferito: « In verità, se è lecito, talvolta, tollerare un minor

(29) Enciclica *Humanae vitae*, n. 14.

male morale, al fine di evitare un male maggiore o di promuovere un bene più grande [...]» (30).

In questa accezione del principio, anche il rimando che Paolo VI fa all'allocuzione di Pio XII ai giuristi cattolici italiani, a proposito delle scelte del potere pubblico, acquista chiarezza. Il potere pubblico, cioè, dovendo mirare agli interessi più ampi e più generali di tutta la comunità, in alcune circostanze può avvertire « *come partito migliore il non impedire l'errore, per promuovere il bene maggiore* » (31): fermo restando che il singolo che compie la scelta dello « errore » non potrà mai rifugiarsi nel principio per giustificare la sua azione.

4. In definitiva, per evitare equivoci e malintesi nel ricorso al principio del male minore, pensiamo sia assai più opportuno evitarne l'uso nel nostro problema, per portare invece tutta l'attenzione sulle « *situazioni di limite* », talvolta soggettivamente insuperabili, in cui la coppia viene a trovarsi nel perseguimento dei suoi ideali e dei suoi valori coniugali, e corrispettivamente su un « *atteggiamento di tolleranza* » nei confronti della scelta, contraria sì alla norma, ma di fatto parzialmente o totalmente non imputabile (32).

a) Pensiamo che anche le affermazioni, riportate un po' dovunque, del padre **Martelet**, molto noto per i suoi studi sulla « *Humanae vitae* », siano da intendersi in quel senso, anche se materialmente le espressioni possono creare una certa confusione.

Egli dice fra l'altro: « *L'enciclica, denunciando nella contraccezione un disordine oggettivo dell'amore, condanna anche con ciò stesso gli sposi che ricorrono a un tale disordine, perchè esso prende ai loro occhi in quel momento lo aspetto di un minor male? A questa domanda bisogna rispondere francamente di no [...]. Nelle situazioni concrete spesso inestricabili in realtà, la scelta, non del meglio, neppure veramente del bene, ma semplicemente del meno cattivo per essa, resta il vero cammino della coscienza [...].*

« *La scelta del minor male è il fatto di una coscienza che si allontana lentamente dal disordine evitando ciò che le apparirebbe peggiore. Desiderosa di un meglio che resta differito, persiste tuttavia, per il momento ancora, in un certo disordine che le appare al massimo come uno dei ripieghi soggettivamente inevitabili [...]. Sapendo forse anche che non sono dei santi, e stimando anche che questo tipo di disordine non ha in sé la stessa gravità degli altri, [gli sposi] si attengono in coscienza a quello che appare loro possibile [...]. Così come sono e come vedono le cose, questa scelta è la sola che appare loro attualmente possibile » (33).*

b) Per sostenere l'applicabilità al nostro caso del principio del male minore, viene spesso citato un fatto che, a nostro parere, non è assolutamente pertinente. A tre docenti di morale di diverse università

(30) *Ibidem*.

(31) PIO XII, *Allocuzione al Congresso dell'Unione dei giuristi cattolici italiani*, 6 dicembre 1953, in *A.A.S.*, 1953, pp. 798 ss.

(32) Cfr. E. QUARELLO, *Per il superamento dei conflitti di coscienza*, in *Salesianum*, n. 33, 1971, pp. 126 ss.; *Id.*, *Male fisico e male morale nei conflitti di coscienza*, *ibid.*, n. 34, 1972, pp. 295 ss.

(33) G. MARTELET, *L'esistenza umana e l'amore*, Cittadella editrice, Assisi 1970, pp. 117 s.

teologiche di Roma era stato sottoposto **un preciso quesito da parte di una comunità di suore missionarie del Congo**, ai tempi della guerriglia. Esse avevano chiesto se, tenuto conto dell'usanza delle tribù occupanti di violentare le donne come diritto di guerra, esse sarebbero potute ricorrere al contraccettivo per evitare l'insorgere di una gravidanza. La risposta dei tre studiosi fu affermativa (34).

A nostro parere, **il ricorso a questo episodio e a queste risposte** per difendere la validità del principio del male minore in taluni casi di scelta contraccettiva, è **fuori posto**. Le suore violentate non compiono un atto sessuale liberamente voluto, ma lo subiscono nell'incapacità di rifiutarsi. Se ricorrono all'anticoncezionale è solo per premunirsi contro eventuali conseguenze lesive della loro personalità ingiustamente aggredita.

In questo quadro di cose e di fatti, **l'anticoncezionale non riceve in nessun momento la connotazione di male**: non contraccetta un atto coniugale propriamente detto; si limita a essere mezzo di difesa che arresta le conseguenze di un'aggressione. E' piuttosto nell'ambito del **principio della « legittima difesa »** che dobbiamo, dunque, cercare la motivazione della liceità affermata dai tre docenti romani. L'anticoncezionale, cioè, nel caso ipotizzato, esplica una pura funzione di « mezzo indifferente » che, inserito nell'iniziativa di difesa contro l'aggressore, risulta moralmente lecito (35).

Graduatoria morale dei contraccettivi.

Prima di passare alle ultime considerazioni di carattere più strettamente pastorale, vorremmo rispondere a un quesito piuttosto frequente che dalle coppie interessate viene posto al consigliere morale: **se nell'ambito, cioè, delle riflessioni finora compiute, relative ai casi difficili, sia indifferente il ricorso all'uno o all'altro metodo contraccettivo.**

1. I livelli di « disordine obiettivo » nell'ambito dei contraccettivi vanno misurati prevalentemente **in base ai danni che lo strumento o il metodo può provocare** nell'ambito della personalità o della coniugalità. Si deve, ad esempio, tener conto delle condizioni psicologiche e biologiche dei coniugi; un metodo, allora, può essere preferibile all'altro, a parità di efficacia, per la sua struttura meccanica, per la sua elementarità di uso, per l'assenza di risonanze psicoaffettive a carico della

(34) Cfr. P. PALAZZINI, F. HÜRTH, F. LAMBRUSCHINI, *Come negarsi alla violenza*, in *Studi cattolici*, novembre-dicembre 1961, pp. 62 ss.

(35) A nostro parere, è da collocarsi in questa categoria di interventi di « legittima difesa » **il caso della donna costretta al rapporto coniugale dal marito alcolista**: la donna, conscia che una gravidanza è inaccettabile nella situazione familiare attuale, anche per le affezioni che lo stato di etilismo acuto del marito potrebbe provocare nel nascituro, si difende contro questa specie di aggressione ricorrendo all'anticoncezionale. Il rapporto è « coniugale » solo in apparenza, in quanto la donna lo subisce nella pratica impossibilità di rifiutarsi.

donna o dell'uomo. Tutto questo è di competenza del medico o comunque dell'esperto.

La morale, quindi, entra nel problema delle preferenze solo per richiamare la centralità della persona e la difesa dei suoi valori fisici e spirituali. Sotto questo angolo visuale, essa ricorda che sono assolutamente **esclusi tutti quei metodi che**, secondo l'embriologia moderna, **risultassero abortivi anche solo in un numero di casi percentualmente basso**. Così esclude i metodi che, in qualunque misura, possano mettere a rischio l'integrità di un eventuale frutto del concepimento.

2. E' scontato che il ricorso ai metodi artificiali comporti sempre **qualche piccola ripercussione dannosa**: la paura e l'ansia del fallimento del metodo, piccole lesioni da metodi strumentali, contraccolpi sul circolo sanguigno dall'ingestione di sostanze, ecc. Ma, finchè il danno previsto o constatato dagli esperti si contiene con certezza in misure minime e controllabili, **non compromette**, sotto questo profilo, **la valutazione morale di fondo, nè quindi il giudizio di « tolleranza » della scelta contraccettiva**.

ALCUNE INDICAZIONI PASTORALI

Il primato della coscienza e la sua formazione.

1. Va detto immediatamente che **il principio del primato della coscienza individuale rimane inalterato**: in ogni caso e per tutti essa resta l'ultima indicazione obbligatoria che nessun'altra voce può sopraffare. Tuttavia **la coscienza non è luce per se stessa**; diventa fonte di giudizi operativi attraverso idee, visioni di fondo, prassi intellettuali, di cui si è progressivamente arricchita e con cui costruisce le sue indicazioni. Sarebbe assurdo allora che il credente, nello sforzo di formare rettamente la propria coscienza, non tenesse conto anche degli insegnamenti ufficiali della Chiesa, ch'egli riconosce quale autentica maestra di verità e di retto comportamento.

Il credente, in forza di questo dovere di formazione, è chiamato a riflettere sul contenuto delle norme dettate dalla « *Humanae vitae* », **con rispetto e con religioso ossequio**, come si conviene a chi crede nel potere di guida del Vicario di Cristo. Il che esclude un atteggiamento di rifiuto sconsiderato, una contestazione aprioristica e polemica, che, oltre ad essere atti di indisciplina, contrastanti con la vocazione battesimale, costituirebbero gravi imprudenze sul piano della verità della propria coscienza.

a) Di conseguenza, non sarebbe giustificabile l'appello alla propria coscienza, da parte di un credente che rifiutasse aprioristicamente lo studio delle norme della « *Humanae vitae* » in nome delle proprie convinzioni attuali. Se esiste la libertà di coscienza e il dovere di seguirla, esiste anche **il dovere di formarla con tutti i mezzi più adeguati e più**

genuini. Un comportamento diverso è gesto di soggettivismo e può portare all'errore.

b) E' in questa luce e in questa misura che vanno lette le dichiarazioni della Congregazione per il clero riguardanti l'**inviolabilità della coscienza.** Difatti, prima ancora di affermare che « nessuno deve essere forzato ad agire in maniera contraria alla propria coscienza », il documento, al punto precedente, dichiara: « La coscienza non è una legge in se stessa, e nel formare la propria coscienza si deve essere guidati dalle norme morali oggettive, **incluso l'insegnamento autentico della Chiesa** » (36). E, quasi a chiarire maggiormente il proprio pensiero, la Congregazione rimanda ad alcune espressioni della « *Gaudium et spes* »:

« Questo giudizio, in ultima analisi, lo devono formulare, davanti a Dio, gli sposi stessi. Però nella loro linea di condotta i coniugi cristiani siano consapevoli che non possono procedere a loro arbitrio, ma devono sempre essere sorretti da una coscienza che deve essere conforme alla legge divina stessa, docili al magistero della Chiesa, che in modo autentico interpreta quella legge alla luce del Vangelo » (37).

Nessuno ha mai inteso scorgere nell'indicazione pontificia un marchio che si imprime sulla coscienza, costringendola a scelte determinate. Ogni documento che proviene dal magistero della Chiesa, **si indirizza alla mente dell'uomo perchè ne venga illuminata e aiutata a diventare coscienza più autentica e illuminata;** e le indicazioni che essa propone sono punti di riferimento perchè il credente se ne serva come luce sicura per le sue deduzioni operative; a lui si chiede lo sforzo per comprenderle e per assimilarle vitalmente.

2. Alcuni tuttavia, per quanto ben disposti verso l'autorità ecclesiale suprema e per quanto convinti del proprio obbligo di accettare l'insegnamento pontificio come uno dei fondamenti della propria coscienza, **non riescono a liberarsi completamente da talune difficoltà intellettuali** contro il contenuto della enciclica.

Trattandosi di un documento non formalmente infallibile, finchè essi « non rigettano nessun punto di fede divina o cattolica, nè il principio dell'autorità nella Chiesa, **non dovrebbero essere considerati nè considerarsi come separati dall'insieme dei fedeli;** dovrebbero, però, ricordare che rimarranno in buona fede soltanto se pondereranno accuratamente i motivi che li portano a sospendere il loro assenso, e se continueranno la loro ricerca per capire e approfondire l'insegnamento della Chiesa » (38).

Naturalmente, data la fonte da cui il documento proviene, essi **devono mostrare rispetto e fedeltà** verso la Chiesa, evitando forme di saccenteria e di presunzione. Infatti il cristiano, « sostenendo questo suo punto di vista, dovrà prendere in considerazione le leggi del dialogo

(36) *L'Osservatore Romano*, cit.

(37) Cfr. costituzione *Gaudium et spes*, n. 50.

(38) *Dichiarazione dell'episcopato canadese*, n. 17.

all'interno della Chiesa ed evitare qualsiasi scandalo » (39); « non si presti, con questo suo modo di pensare, a disseminare confusione tra i suoi fratelli di fede » (40).

« Solo chi agisce in questo modo non si oppone all'autorità intesa nel giusto senso, nè viene meno al dovere dell'obbedienza » (41). In questi casi « non è irragionevole domandare a tutti di praticare la **virtù cristiana dell'umiltà** e di riconoscere il dovere di ogni cattolico di ascoltare con rispetto la voce del Vicario di Cristo » (42).

Il ricorso ai sacramenti.

Situandosi nell'ambito delle considerazioni pastorali, le nostre indicazioni si adeguano a situazioni soggettive, e non mettono in discussione le premesse oggettive più sopra esaminate, che stanno al fondo del problema.

1. Nei casi in cui appare evidente che la coppia, nonostante la sua buona volontà, non è riuscita a intravedere altre vie, effettivamente disponibili in quelle concrete circostanze, per salvare i maggiori valori della convivenza coniugale, se non quella della contraccezione, **si deve evitare ch'essa si rifugi in uno stato di frustrazione**, quasi nella idea che la scelta contraccettiva sia, anche in tali casi, comportamento colpevole e implichi quindi l'impossibilità di mantenersi in grazia di Dio. Va infatti tenuto presente che il ricorso al mezzo contraccettivo non è derivato, in questa ipotesi, da un rifiuto egoistico della fecondità o dal disprezzo delle norme morali, bensì da difficoltà ritenute inestricabili che hanno reso necessaria una scelta tra valori.

In questi casi va loro detto con chiarezza che « L'enciclica spinge verso un cammino. **Solo pazientemente, con insuccessi e riprese, l'uomo progredisce** nella via della santità; è una lotta di tutti i giorni, condotta nella speranza. Ogni esistenza è frammista di bene e di male. L'essenziale è che, nonostante tale ambiguità, il senso della vita e dell'amore progredisca, in una fedeltà leale alla verità » (43).

In altre parole, i coniugi che si trovassero in quelle situazioni non devono amareggiarsi quasi che sempre e tutta la responsabilità ricada su di loro. Per quanto desiderosi di osservare la legge di Dio, spesso ci troviamo fatalmente condizionati nel nostro potere di azione e di scelta da contraddizioni e complicazioni emergenti dalla realtà. « [Essi] terranno presente che l'impressione di sentirsi dilacerati tra opposti doveri s'incontra, sotto questo o quell'aspetto, nell'esistenza di quasi tutte le coppie [...]. E' insomma l'esperienza dolorosa della condizione

(39) *Lettera pastorale dell'episcopato tedesco*, n. 12.

(40) *Dichiarazione dell'episcopato austriaco*, n. 8.

(41) *Lettera pastorale dell'episcopato tedesco*, n. 12.

(42) *Dichiarazione dell'episcopato inglese*, n. 6.

(43) *Dichiarazione dell'episcopato francese*, n. 12.

umana. [...] Come cristiani, noi non ignoriamo che tutto il nostro mondo, nonostante la sua partecipazione alla risurrezione di Cristo, non è ancora liberato dalla contraddizione e dalla morte » (44).

Non c'è dubbio che un maggior ricorso ai mezzi soprannaturali, un più abituale controllo degli impulsi sessuali, una maggiore generosità, una più profonda reciproca intesa sul piano spirituale, potrebbero in parte prevenire tali situazioni di conflitto. Ma non possiamo prescindere dalle situazioni di reale difficoltà, in cui viene a trovarsi di fatto la coppia in determinati periodi. **Si tratta spesso di gente che, pur volendo avanzare spiritualmente e moralmente, non lo fa se non faticosamente e gradualmente**, talvolta impedita e combattuta da fattori incontrollabili.

2. Fatte queste precisazioni nei confronti della coppia che fosse ricorsa al contraccettivo nella leale convinzione che nessun'altra via le rimanesse per salvare ciò che in quel momento essa riteneva il valore più grande, **sarà pastoralmente saggio e costruttivo persuaderla a non rinunciare per questo solo fatto a ricevere l'Eucarestia**; tenendo presente che la scelta contraccettiva in quelle condizioni concrete non è stata che uno sbocco pressochè inevitabile, e di conseguenza incolpevole o almeno largamente attenuato nelle componenti della responsabilità.

Che poi un ricorso periodico al sacramento della penitenza possa e debba essere consigliato, ciò deriva, non dal fatto che vi sia colpa sempre imputabile, ma dall'efficacia particolare del sacramento della penitenza, che potrebbe costituire, con la sua grazia « eliminatrice di miserie », la premessa più favorevole a una migliore osservanza delle norme morali.

« In una parola, **una sana periodicità della penitenza, [...] e una continuità permanente dell'Eucarestia** poichè si resta cristiani, ci sembra debbano andare di pari passo nella vita degli sposi » (45) che si trovano ad agire in condizioni di difficoltà.

Indicazioni conclusive.

Sulla base di queste osservazioni pastorali, il compito di chi dirige moralmente e spiritualmente i fedeli dovrebbe consistere, nel settore specifico della natalità, in questi **punti fondamentali**:

— aiutare i coniugi a rendersi conto del vero contenuto dei principi normativi sui quali l'indicazione pontificia si fonda; — avviarli a uno stato di maturità sessuale e a un tipo di rapporto coniugale improntato sulla chiarezza e sul concorde autocontrollo; — liberarli da posizioni di egoismo e di puro erotismo, che contrastano con la costruzione dell'amore; — aiutarli a misurare nella loro reale entità le difficoltà concrete che si oppongono alla realizzazione del loro amore e

(44) *Ibidem*, n. 16.

(45) G. MARTELET, o.c., p. 125.

della loro piena intesa; — sostenerli contro la tentazione di sfiducia nei casi in cui debbano ripiegare su posizioni di disordine obiettivo.

Il consigliere o il pastore d'anime non è in diritto di dire l'ultima parola su ciò che la coppia in difficoltà debba concretamente fare. Il suo compito è soprattutto di **prepararla a scegliere da sè, lealmente e responsabilmente**; essa sola può valutare ciò che nelle circostanze concrete risulta più in linea con le proprie convinzioni e con le proprie concrete possibilità, in ordine alla salvezza dei valori fondamentali della coniugalità.

Non è assolutamente prassi formativa indicare alla coppia ciò che di volta in volta deve fare; nessuno, dal di fuori, è in condizioni di poter rendersi pienamente conto di ogni circostanza. La coppia va aiutata, tempestivamente e con mezzi adeguati, soprattutto a maturare una coscienza adulta; dopo di che sarà essa, non altri, a compiere le sue scelte coniugali.

Giacomo Perico

Di questo studio sono disponibili anche **estratti**, al costo di L. 200 la copia, con sconti per ordinazioni superiori alle 20 copie.

Richiedere a:

Centro Studi Sociali - P.za S. Fedele, 4 - 20121 Milano - c.c.p. 3/33402